



REGIONE BASILICATA

LA GIUNTA

DELIBERAZIONE N° 287

SEDUTA DEL 4 APR. 2017

Politiche della Persona

DIPARTIMENTO

**OGGETTO** Modifica ed integrazione DGR n.99 del 14 febbraio 2017: "Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado".

Relatore **ASSESSORE DIPARTIMENTO  
POLITICHE DELLA PERSONA**

La Giunta, riunitasi il giorno 4 APR. 2017 alle ore 13,30 nella sede dell'Ente,

		Presente	Assente
1.	Maurizio Marcello Claudio PITTELLA Presidente	X	
2.	Flavia FRANCONI Vice Presidente	X	
3.	Nicola BENEDETTO Componente		X
4.	Luca BRAIA Componente	X	
5.	Francesco PIETRANTUONO Componente	X	

Segretario: avv. Donato DEL CORSO

ha deciso in merito all'argomento in oggetto,  
secondo quanto riportato nelle pagine successive.

L'atto si compone di N° 6 pagine compreso il frontespizio  
e di N° 1 allegati

**UFFICIO RAGIONERIA GENERALE**

Prenotazione di impegno N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

Assunto impegno contabile N° \_\_\_\_\_ Missione.Programma \_\_\_\_\_ Cap. \_\_\_\_\_

Esercizio \_\_\_\_\_ per € \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE

Atto soggetto a pubblicazione  integrale  integrale senza allegati  per oggetto  per oggetto e dispositivo  
sul Bollettino Ufficiale della Regione Basilicata

**VISTI:**

- il D.lgs. 30.03.2001 n. 165 e s.m.i.;
- la legge regionale 2 marzo 1996, n. 12 e successive modificazioni ed integrazioni;
- la DGR n. 11 del 13.01.1998 concernente l'individuazione degli atti di competenza della Giunta Regionale;
- la DGR n. 2093 del 13.12.2004 così come modificata dalla DGR n. 637/06;
- la DGR n. 227 del 19/02/2014 relativa alla denominazione e configurazione dei Dipartimenti Regionali relativi alle aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale";
- la deliberazione n. 693 del 10/06/2014, con la quale l'esecutivo ha provveduto a ridefinire la configurazione dei dipartimenti regionali relativi alle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta Regionale" a parziale modifica della DGR n. 227/2014;
- la DGR n. 694 del 10/06/2014 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Individuazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali individuali e declaratoria dei compiti loro assegnati";
- la DGR n. 689 del 22/05/2015 "Dimensionamento ed articolazione delle strutture e delle posizioni dirigenziali delle aree istituzionali della Presidenza della Giunta e della Giunta Regionale. Modifiche alla DGR n. 694/14";
- la DGR n. 691 del 26/05/2015 "DGR n. 689/2015 di ridefinizione dell'assetto organizzativo dei Dipartimenti delle Aree istituzionali "Presidenza della Giunta" e "Giunta regionale". Affidamento incarichi dirigenziali";
- la DGR n. 771 del 9/06/2015 "DGR n. 689/2015 e DGR n. 691/2015. Rettifica".
- la LR n. 3 del 9/2/2016 ("Legge di Stabilità Regionale 2016");
- la LR n. 4 del 9/2/2016 ("Bilancio di Previsione Pluriennale per il triennio 2016-2018);
- la LR n. 5 del 4/3/2016 (Collegato alla legge di stabilità 2016);
- la DGR n. 111 del 10/2/2016 "Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle entrate e delle missioni, programmi e titoli delle spese del "Bilancio di previsione pluriennale per il triennio 2016-2018";
- il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 28 dicembre 2013 di nomina dell'Assessore al Dipartimento Politiche della Persona;
- la DGR n. 231 del 19.2.2014 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Politiche della Persona;
- la L.R. n. 29 del 23/12/2016 "Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 2017 - D.LGS n. 118/2011 e s.m.i. - Allegato 4/2 punto 8;
- la L.R. n. 32 del 30/12/2016 Assestamento del Bilancio di Previsione Pluriennale 2016 - 2018;
- la D.G.R. n. 1529 del 30/12/2016 Assestamento di Bilancio di Previsione Finanziario per il triennio 2016-2018". L.R. 30/12/2016 N.32. Approvazione della ripartizione finanziaria in capitoli dei titoli, tipologie e categorie delle Missioni, Programmi e Macroaggregati variati.

**VISTA** la legge 5 febbraio 1992, n.104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate" e successive integrazioni e modifiche;

**VISTO** il DPR 24 febbraio 1994 "Atto di indirizzo e coordinamento relativo ai compiti delle unità sanitarie locali in materia di alunni portatori di handicap" (GU 6 aprile 1994, n.79);

**VISTA** la legge 8 novembre 2000, n.328 “Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali”;

**VISTI** il DPCM 14 febbraio 2001 (Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio sanitarie) e il DPCM 29 novembre 2001 (Definizione dei Livelli essenziali di assistenza);

**VISTO** il DPCM 23 febbraio 2006, n.185 “Regolamento recante modalità e criteri per l’individuazione dell’alunno come soggetto in situazione di handicap, ai sensi dell’articolo 35, comma 7, della legge 27 dicembre 2002, n.289” (GU 19 maggio 2006, n.115);

**VISTA** la LR 14 febbraio 2007, n. 4 recante “Rete regionale integrata dei servizi di cittadinanza sociale”;

**VISTA** la Legge 3 marzo 2009, n.18, recante “Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e l’istituzione dell’Osservatorio nazionale sulla condizione delle persone con disabilità”;

**VISTO** il DPR 4 ottobre 2013 “Adozione del programma di azione biennale per la promozione dei diritti e l’integrazione delle persone con disabilità” (GU n. 303 del 28-12-2013) che rappresenta un primo contributo alla definizione di una strategia italiana sulla disabilità, in accordo con il primo rapporto all’ONU sulla implementazione della citata Convenzione, per promuovere la progressiva e piena inclusione delle persone con disabilità in tutti gli ambiti della vita sociale, economica e culturale;

**VISTA** la LR 12 dicembre 2014, n. 38 "*Istituzione dell’Osservatorio Regionale sulla condizione delle persone con disabilità*";

**VISTA** la LR n. 3 del 9/2/2016 (“Legge di Stabilità Regionale 2016”);

**VISTO** in particolare l’art. 6 della suddetta LR n. 3/2016 che prevede l’attivazione di un Piano straordinario per la disabilità finalizzato a sostenere l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l’autonomia personale dei disabili nel territorio regionale, e l’istituzione di un apposito stanziamento di euro 3.000.000,00 per ogni anno del triennio 2016/2018 a valere sulla missione12 programma 02;

**VISTA** la DGR n. 704 del 22 giugno 2016 che approva il Programma triennale straordinario di interventi, servizi e prestazioni volti a sostenere l’integrazione scolastica, sociale e lavorativa e l’autonomia personale dei disabili che include il piano operativo annuale per l’anno 2016;

**DATO ATTO** che con la DGR n.1168 del 13 ottobre 2016, a seguito dei pareri resi dalle commissioni consiliari permanenti, è stato approvato in via definitiva il suddetto Programma triennale;

**VISTA** la DGR n.1289 dell’8 novembre 2016 con la quale:

- è stata assegnata la somma complessiva di **€ 1.090.000,00** alla Provincia di Potenza e agli Ambiti socio territoriali per l’assistenza specialistica in favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole secondarie di secondo grado rivenienti dall’Asse n.1 - Potenziamento

del sostegno socio assistenziale scolastico, di cui al Programma straordinario triennale per la disabilità previsto dalla DGR n.1168/2016 ex art. 6 LR n.3/2016, per l'anno 2016;

- è stato stabilito di dover definire con successivo provvedimento le Linee di indirizzo per il Servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni disabili frequentanti le scuole di ogni ordine e grado, al fine di garantire su tutto il territorio regionale servizi e prestazioni omogenei a favore degli alunni con disabilità;

**RITENUTO** opportuno dover mettere in campo tutte le azioni volte a potenziare i servizi a favore degli studenti con disabilità, al fine di rendere esigibili il diritto allo studio e all'inclusione sociale;

**RITENUTO** di dover favorire una piena tutela delle persone con disabilità e delle loro famiglie e di promuovere opportunità di inclusione nel quadro di un processo di integrazione dei servizi sociali, educativi e sanitari e di dover assicurare quella continuità assistenziale scuola-extra scuola- famiglia, fondamentale per i percorsi di crescita e di integrazione;

**CONSIDERATO** che con la DGR n. 1014/2013 e s.m.i. si è provveduto ad approvare la scheda descrittiva della qualificazione di "Operatore dell'assistenza educativa ai disabili", che svolge attività anche di assistenza collegate ai servizi socio educativi di competenza dei comuni, presso il domicilio o strutture pubbliche e private;

**RITENUTO** al fine di potenziare i soli interventi finanziati con la DGR n.1289 dell'8 novembre 2016 relativi all'asse 1 di cui al Programma straordinario triennale per la disabilità, di poter prevedere anche l'utilizzo di personale in possesso della qualifica di "Operatore dell'assistenza educativa ai disabili", di cui alla citata DGR n. 1014/2013 e s.m.i., nonché di personale in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore purché abbia una esperienza pregressa di almeno tre anni ed idonea formazione specialistica nel campo di interesse del servizio; tale personale potrà svolgere le proprie attività anche presso i plessi scolastici a favore degli alunni con disabilità, in continuità con gli interventi socio educativi di competenza dei comuni e a supporto ed integrazione con l'assistenza resa dai collaboratori scolastici.

**DATO ATTO** che nell'incontro dell'Osservatorio del giorno 28.10.2016 è stato presentato lo schema di documento relativo alle Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado contenente le suddette Linee di indirizzo;

**VISTA** la DGR n.99 del 14 febbraio 2017 con la quale sono state approvate le suddette Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado;

**RITENUTO** di dover modificare ed integrare le suddette Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado approvate con la citata DGR n.99/2017 al fine di rendere le stesse più efficaci;

SU PROPOSTA DELL'ASSESSORE AL RAMO  
AD UNANIMITÀ DI VOTI RESI NEI MODI DI LEGGE

**DELIBERA**

per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono confermate

- 1) **DI APPROVARE** le “Linee di Indirizzo per il servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado”, allegate al presente provvedimento, che modificano ed integrano il testo delle medesime di cui alla DGR n.99 del 14 febbraio 2017.
- 2) **DI RICONOSCERE** ai Comuni Capofila degli ambiti socio territoriali, al fine di potenziare i soli interventi finanziati con la DGR n.1289 dell’8 novembre 2016 relativi all’asse 1 di cui al Programma straordinario triennale per la disabilità, la facoltà di utilizzare personale in possesso della qualifica di “Operatore dell’assistenza educativa ai disabili”, di cui alla citata DGR n. 1014/2013 e s.m.i., nonché personale in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore purché abbia una esperienza pregressa di almeno tre anni ed idonea formazione specialistica nel campo di interesse del servizio; tale personale potrà svolgere le proprie attività anche presso i plessi scolastici a favore degli alunni con disabilità, in continuità con gli interventi socio educativi di competenza dei comuni e a supporto ed integrazione con l’assistenza resa dai collaboratori scolastici.

L'ISTRUTTORE

()

IL RESPONSABILE P.O.

()

IL DIRIGENTE



(D.ssa Lucia Colicelli)

In ossequio a quanto previsto dal D.Lgs. 33/2013 la presente deliberazione è pubblicata sul portale istituzionale nella sezione Amministrazione Trasparente:

Tipologia atto	Altro
Pubblicazione allegati	Si <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/>
Note	Fare clic qui per immettere testo.

Tutti gli atti ai quali è fatto riferimento nella premessa o nel dispositivo della deliberazione sono depositati presso la struttura proponente, che ne curerà la conservazione nei termini di legge.

# REGIONE BASILICATA

DIPARTIMENTO POLITICHE DELLA PERSONA

## LINEE DI INDIRIZZO

PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA EDUCATIVA SPECIALISTICA  
A FAVORE DEGLI ALUNNI CON DISABILITÀ  
FREQUENTANTI LE SCUOLE DI OGNI ORDINE E GRADO.

*(DGR n.1168/2016)*

*h*

**Linee di indirizzo per il Servizio di assistenza educativa specialistica a favore degli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado.**

**DGR n.1168/2016 - Asse 1 – Potenziamento del Sostegno Socio Assistenziale Scolastico**

**PREMESSA**

La Regione Basilicata, al fine di garantire il pieno rispetto della dignità e il diritto all'autonomia delle persone con disabilità, con la DGR n.1168/2016 ha approvato, in via definitiva, il “Programma straordinario triennale per la disabilità e Piano operativo annuale 2016 - art. 6 LR n.3/2016”. Con tale programma, riconoscendo e valorizzando i servizi già erogati dal sistema integrato territoriale, si è inteso intensificare gli interventi volti a sostenere l'integrazione sociale e scolastica nonché l'autonomia personale dei giovani portatori di disabilità gravissima e grave, attraverso un'offerta straordinaria ed aggiuntiva di servizi, coordinati ed integrati con quelli già in atto.

Tra le AZIONI volte a promuovere l'attuazione del suddetto programma è stata individuata quella relativa alle politiche di integrazione scolastica e sociale degli alunni con disabilità con la quale si intende favorire l'autonomia personale e sostenere e facilitare i percorsi di apprendimento, di inserimento e di partecipazione attiva alle attività didattiche svolte dal personale insegnante. Tale Azione si declina in un Asse di intervento con uno specifico progetto obiettivo riguardante il potenziamento del sostegno socio assistenziale scolastico, ed in particolare l'assistenza specialistica all'autonomia ed alla comunicazione.

Nello specifico la Regione, nell'ambito delle proprie competenze, si impegna a promuovere e sostenere l'attuazione delle politiche di inclusione scolastica e sociale degli alunni con disabilità attraverso una serie di azioni fra le quali le seguenti:

1. potenziare gli interventi relativi all'assistenza educativa di base e all'autonomia personale (servizio di cura alla persona ed ausilio materiale);
2. potenziare gli interventi relativi all'assistenza specialistica alla comunicazione finalizzata a facilitare e supportare i processi formativi, educativi, relazionali e a “mediare” la comunicazione e l'autonomia dello studente con disabilità con le persone che interagiscono nel contesto scolastico (docenti, famiglia, operatori ASL, ecc...);
3. potenziare gli interventi relativi all'attività integrativa di valenza socio educativa, nelle scuole di ogni ordine e grado di cui al decreto legislativo 297/1994, nonché in ambito extra scolastico;
4. impegnare le Aziende Sanitarie Locali affinché provvedano, attraverso le unità multidisciplinari, a rilevare annualmente i fabbisogni individuali;
5. svolgere azione di stimolo nei riguardi degli ambiti socio-territoriali affinché provvedano a predisporre nei piani di zona, di cui all'art. 19 della L. 8/11/2000 n. 328, appositi programmi annuali di intervento per favorire l'integrazione scolastica e sociale dei bambini e degli alunni con disabilità.

Con l'intento di puntare sull'obiettivo prioritario di assicurare il diritto allo studio e facilitare i processi di integrazione scolastica e sociale dei soggetti con disabilità senza creare sovrapposizioni, è necessario fornire un quadro chiaro sulle competenze definite dalla normativa nonché indicazioni operative.

Come specificato nella circolare MIUR prot. n.3390 del 30 novembre 2001, *l'assistenza di base agli alunni disabili è parte fondamentale del processo di integrazione scolastica e la sua concreta attuazione contribuisce a realizzare il diritto allo studio costituzionalmente garantito. L'assistenza di base, di competenza della scuola, va intesa come il primo segmento della più articolata assistenza all'autonomia e alla comunicazione personale prevista dall'art.13, comma 3, della legge 104/92.* Tale assistenza viene svolta dal Collaboratore scolastico attraverso l'ausilio

materiale, l'accompagnamento nell'accesso dalle aree esterne alle strutture scolastiche, all'interno e nell'uscita da esse, nonché nell'uso dei servizi igienici e nella cura dell'igiene personale.

Si rilevano, tuttavia, alcune criticità nell'erogazione di tale servizio da parte della scuola che non riesce con il proprio personale a rispondere pienamente ai bisogni degli alunni che presentano gravi disabilità. Inoltre risulta anche difficile assicurare quella continuità assistenziale scuola-extra scuola- famiglia, fondamentale per i percorsi di crescita e di inclusione.

In questo contesto la Regione Basilicata, in linea con la normativa di riferimento nazionale e con i nuovi orientamenti a livello europeo e mondiale, promuove un modello di inclusione scolastica sistemico che intende superare una visione assistenzialistica.

Con la DGR n. 1014/2013 e s.m.i. si è provveduto ad approvare la scheda descrittiva della qualificazione "Operatore dell'assistenza educativa ai disabili", che svolge attività anche di assistenza collegate ai servizi socio educativi di competenza dei comuni, presso il domicilio o strutture pubbliche e private.

Al fine di potenziare i soli interventi previsti dall'Asse 1 di cui alla DGR n.1289/2016 – il personale in possesso della qualifica di "Operatore dell'assistenza educativa ai disabili", di cui alla citata DGR n. 1014/2013 e s.m.i. nonché il personale in possesso di diploma di istruzione secondaria superiore purché abbia una esperienza pregressa di almeno tre anni ed idonea formazione specialistica nel campo di interesse del servizio potranno svolgere le proprie attività anche presso i plessi scolastici a favore degli alunni con disabilità, in continuità con gli interventi socio educativi di competenza dei comuni e a supporto ed integrazione con l'assistenza resa dai collaboratori scolastici.

In particolare i compiti affidati a tale personale riguardano l'accompagnamento, la cura dei bisogni fondamentali e degli aspetti relativi alla sicurezza, l'assistenza alla realizzazione di laboratori e all'espressione di linguaggi alternativi in coerenza con le indicazioni dettate dal Piano Educativo Individualizzato (PEI).

## **ART. 1 - OGGETTO**

Le presenti Linee di indirizzo disciplinano il funzionamento e l'organizzazione del Servizio di assistenza specialistica scolastica rivolta agli alunni con disabilità frequentanti le scuole di ogni ordine e grado nel territorio regionale. L'assistenza specialistica deve essere promossa in un'ottica di lavoro a rete, dalla fase di analisi dei bisogni alla realizzazione di interventi mirati e verifica dei processi. La progettualità all'interno della quale viene attivato il servizio comporterà la partecipazione di tutti i soggetti che costituiscono la rete del sistema integrato dei servizi socio educativi e sanitari e della famiglia. Per questo motivo è necessario non solo definire i contenuti del servizio, ma anche le modalità di interazione e collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti.

Questo servizio deriva dall'art. 42 del DPR 616/1977 - *Assistenza ai minorati psico-fisici* e dall'art. 13 della Legge n.104/1992 - *Obbligo per gli enti locali di fornire l'assistenza per l'autonomia e la comunicazione personale degli alunni con handicap fisici o sensoriali*.

Nella prima fase di applicazione sono stati destinatari gli studenti con disabilità di comunicazione (studenti sordi o ipoacusici e con disabilità visive); successivamente, e in accordo con le mutate

previsioni normative, il servizio dell'assistenza all'autonomia e alla comunicazione è stato esteso anche agli alunni con le altre tipologie di significativa disabilità certificata.

## ART. 2 – DESTINATARI

-Sono individuati come destinatari del servizio di assistenza specialistica in ambito scolastico gli alunni con disabilità certificata in base all'art. 12 della Legge n.104/1992 da parte dell'Unità Multidisciplinare della ASL territorialmente competente, frequentanti le scuole di ogni ordine e grado della Regione Basilicata, incluse le scuole parificate riconosciute ai sensi della legge 62/2000 ed equiparate pubbliche, ed in possesso di Diagnosi funzionale (DF), predisposta ai sensi della Legge n.104/1992, e secondo le modalità previste dall'Intesa Stato Regioni Conferenza Unificata del 20 marzo 2008 Repertorio Atti n.39/cu, dalla quale si evince chiaramente la necessità di accedere all'assistenza educativa specialistica.

È da evidenziare che, fermo restando il rispetto della normativa in merito al diritto allo studio e all'integrazione scolastica, la presenza di una condizione di disabilità certificata non giustifica da sé l'accesso al servizio. Restano esclusi quali destinatari del servizio tutti coloro che non presentano una certificazione di handicap ai sensi della Legge n.104/1992 come, ad esempio, gli studenti con bisogni educativi speciali (B.E.S.) e quelli con disturbi specifici di apprendimento (D.S.A.) per i quali si dovranno applicare le modalità di intervento previste dalla Legge n.170/2010.

La scelta dell'attivazione del servizio e dei relativi destinatari dovrà essere effettuata nell'ambito di un lavoro di gruppo con gli strumenti e secondo le modalità definiti dalla normativa vigente che si riportano di seguito.

La Diagnosi funzionale (DF) è redatta secondo i criteri del modello bio-psico-sociale alla base dell'ICF (International Classification of Functioning, Disability and Health, ovvero Classificazione ICF) dell'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) che, articolandosi nelle parti di seguito indicate, include anche il Profilo Dinamico funzionale e corrisponde, in coerenza con i principi dell'ICF, al Profilo di funzionamento della persona:

- a) Approfondimento anamnestico e clinico;
- b) Descrizione del quadro di funzionalità nei vari contesti;
- c) Definizione degli obiettivi in relazione ai possibili interventi clinici sociali ed educativi e delle idonee strategie integrate di intervento;
- d) Individuazione delle tipologie di competenze professionali e delle risorse strutturali necessarie per l'integrazione scolastica e sociale.

Alla diagnosi funzionale provvede l'Unità Multidisciplinare (UM) delle Aziende Sanitarie Locali composta dal medico specialista nella patologia segnalata, dallo specialista in neuropsichiatria infantile e/o dal medico specialista in riabilitazione, dal terapeuta della riabilitazione, dagli operatori sociali in servizio presso l'ASM e l'ASP o in regime di convenzione con le medesime, in collaborazione con la scuola e la famiglia.

Per gli aspetti inerenti all'individuazione di quanto previsto alla lettera d), e quindi all'attribuzione dell'assistente specialistico, l'UM è affiancata da un esperto di pedagogia e didattica speciale designato dall'Ufficio Scolastico Provinciale e da un operatore esperto sociale in carico ai Piani di Zona di cui all'art.19 Legge n.328/2000 o agli Enti Locali competenti e ASL.

La diagnosi funzionale è formulata al momento in cui l'alunno con disabilità accede alla struttura sanitaria per conseguire gli interventi previsti dagli articoli 12 e 13 della Legge n.104/1992. Essa verrà presentata, all'inizio dell'anno scolastico, in sede di incontro interprofessionale, promosso dal Capo di Istituto che lo presiede direttamente o tramite un proprio delegato. All'incontro partecipano tutti gli operatori coinvolti nel progetto di inclusione (operatori scolastici, operatori socio-sanitari, familiari dell'alunno -Circolare Ministeriale - Ministero della Pubblica Istruzione - 22 settembre 1983, n.258).

Nella certificazione e nella diagnosi funzionale deve essere riconosciuta la necessità della figura dell'assistente specialistico.

Il Dirigente Scolastico inoltra la richiesta di supporto della figura dell'assistente specialistico all'Ente Pubblico locale di riferimento: il Comune per la Scuola dell'Infanzia, Primaria e Secondaria di primo grado e la Provincia per la Secondaria di Secondo grado, come previsto dall'art. 139 del Decreto Legislativo n.112/1998.

### **ART. 3 - SERVIZIO DI ASSISTENZA SPECIALISTICA SCOLASTICA**

Il servizio di assistenza specialistica è finalizzato a potenziare il sostegno socio assistenziale educativo scolastico e si sostanzia nell'insieme degli interventi volti a favorire l'autonomia e la comunicazione del singolo studente, nelle scuole di ogni ordine e grado, con disabilità fisica, psichica o sensoriale, la cui gravità o limitazione di autonomia determini l'inevitabile necessità di assistenza per un regolare apprendimento nel contesto scolastico.

L'assistenza specialistica è funzionale ai processi di apprendimento e alla socializzazione dell'alunno con disabilità ed interviene per potenziare le capacità dello studente in ambiti quale l'autonomia e la gestione dei processi cognitivi e relazionali.

In applicazione del quadro normativo nazionale e regionale che riconosce nella scuola un contesto formativo adeguato anche per gli alunni con disabilità, il servizio di assistenza specialistica concorre a garantire il diritto allo studio e la piena inclusione scolastica e sociale, pertanto, presuppone il perseguimento delle seguenti finalità:

- garantire all'alunno con disabilità e alla sua famiglia una reale e positiva accoglienza durante il percorso scolastico e formativo, rendendoli attivi e partecipi nel processo di apprendimento, di sviluppo e di integrazione;
- facilitare la realizzazione unitaria di interventi che favoriscano la piena attuazione del diritto allo studio di alunni con disabilità e la loro integrazione nel contesto scolastico e sociale, secondo le capacità di ciascuno, attraverso la definizione dei reciproci rapporti di collaborazione e di responsabilità;
- garantire, nel territorio di riferimento, il coordinamento e l'unitarietà tra il profilo educativo e quello sanitario e sociale, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'orientamento scolastico e professionale delle persone con disabilità frequentanti scuole ed istituti di ogni ordine e grado;
- garantire la continuità del progetto individualizzato a sostegno del percorso evolutivo della persona con disabilità;
- garantire la continuità educativa tra i diversi gradi dell'istruzione e della formazione attraverso il passaggio delle informazioni, l'aggiornamento della documentazione, l'orientamento educativo e la predisposizione delle condizioni per la successiva accoglienza;

- garantire all'alunno con disabilità e alla sua famiglia l'autonomia delle scelte tra i diversi gradi e opportunità scolastiche e formative attraverso il pieno ascolto delle persone e delle loro esigenze, il corretto passaggio delle informazioni e il coinvolgimento partecipato.

In sintesi, la funzione di tale servizio è quella di favorire il benessere e la crescita educativa delle persone con disabilità all'interno del gruppo classe e, in particolare, quella di supportare, consolidare e sviluppare:

- le competenze relazionali, sociali e comunicative;
- le autonomie personali;
- l'integrazione col gruppo dei pari e con gli adulti.

Per la natura specialistica, il servizio deve intendersi a basso livello di standardizzazione e/o codificazione, efficacemente e funzionalmente diversificato e orientato a soddisfare i bisogni individuali di ogni singolo studente con disabilità e in sintonia con la programmazione scolastica, il PEI e le attività assistenziali di base.

Esso si differenzia da quello reso dalla scuola con i docenti curricolari, l'insegnante di sostegno e dal personale non docente di supporto della stessa. Quindi è da intendersi integrativo delle funzioni e dei compiti che la stessa scuola persegue.

Gli interventi devono derivare dall'applicazione di metodi di case management, a partire dalle caratteristiche soggettive evidenziate dalle unità di valutazione multidisciplinari e sviluppandosi e correggendosi con l'ausilio sia di una metodologia di auditing permanente della persona destinataria, della sua famiglia, della scuola, e sia di strumenti di valutazione oggettiva del grado di soddisfacimento delle esigenze sulle quali si interviene.

Va fatto rilevare che l'assistente specialistico, l'assistente alla comunicazione per studenti con disabilità uditive e il tiflodidatta per disabilità visive, seppure con diverse metodologie di lavoro, svolgono la medesima funzione: attivare un processo di integrazione.

Le attività dell'assistente specialistico si svolgeranno in un contesto collaborativo anche con le altre figure educative e di supporto che si occupano della cura dei bisogni fondamentali (vestizione, pulizia e igiene) e di sicurezza dell'alunno con disabilità, e in continuità con le attività erogate in contesto extra scolastico nei servizi domiciliari, di accompagnamento e trasporto rientranti nei Piani intercomunali.

#### ART. 4 – MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere prestato nei giorni e negli orari stabiliti in funzione del numero degli utenti e della loro presenza nei diversi plessi scolastici. Il servizio attuarsi in contiguità con il servizio domiciliare sulla base degli obiettivi del piano individualizzato, allo scopo di potenziare le autonomie e garantire la continuità educativa e formativa e l'affiancamento dell'alunno con disabilità anche in orario extrascolastico nel quale non è prevista la presenza di tale figura specialistica. Il principio guida è quello *“di assicurare unitarietà e continuità di risposta ai bisogni.... attraverso l'impegno congiunto e coordinato delle istituzioni, delle strutture di servizio, delle comunità locali e delle formazioni sociali”* (comma 2 lett. c art.1 LR n.4/2007).

Gli orari di svolgimento, la loro durata e il numero degli operatori necessari saranno stabiliti dal committente (l'ambito socio territoriale), sentiti le Unità multidisciplinari e i dirigenti scolastici. I

compiti e le funzioni di assistenza educativa specialistica saranno svolti sia durante l'orario scolastico all'interno della scuola, sia negli altri momenti e luoghi per la partecipazione ad eventi esterni, quali gite o momenti formativi, organizzati dalla scuola.

Il servizio educativo specialistico prevede sia ore destinate all'intervento diretto con l'utenza sia ore destinate ad attività indirette di tipo trasversale come nel seguito definite.

**a. Attività diretta con l'utenza**

Il supporto reso dal personale dedicato pur configurandosi come intervento "ad personam", in considerazione della valenza relazionale e comunicativa, dovrà prevedere momenti di intervento in contesti più allargati dove tutto il gruppo degli studenti potrà collaborare e fruire del progetto, in un'ottica di integrazione tra pari.

In caso di assenza prolungata per malattia o per ricovero dell'alunno, è previsto, all'interno del monte ore definito e nel rispetto degli obiettivi del progetto individualizzato, l'intervento presso il domicilio dello stesso, previa autorizzazione del servizio sociale dell'Ambito socio territoriale di competenza e a seguito di accordi con la scuola e la famiglia. Nel caso di assistenza non prestata le relative ore potranno essere recuperate prioritariamente per interventi mirati sullo stesso alunno o riversate per il potenziamento di interventi a favore di altri utenti.

**b. Attività indiretta**

Sono comprese tutte quelle attività connesse e funzionali al raggiungimento degli obiettivi previsti dai singoli PEI, finalizzate alla programmazione, verifica, coordinamento, formazione e supervisione che comprendono:

- incontri di verifica periodica tra gli operatori dei vari servizi coinvolti nell'attività;
- stesura delle relazioni educative.

## **ART. 5 – MODALITÀ GESTIONALI**

Il compito di fornire l'assistenza specialistica, da svolgersi con personale qualificato, è dell'Ente locale: i Comuni (per tramite del Comune capofila dell'ambito socio-territoriale di riferimento) per le Scuole dell'infanzia, elementari e medie e le Province per le Scuole Superiori. (Protocollo di Intesa del 13/9/2001, D.Lgs 112/98).

Il servizio sarà gestito tramite affidamento a cooperative sociali di tipo A o loro consorzi di cui alla legge 8 novembre 1991 n.381, secondo le *Linee guida di cui alla deliberazione n.32 del 20 gennaio 2016 dell'Autorità Nazionale Anticorruzione*, nonché, nel caso in cui il reclutamento del personale specialistico venisse demandato direttamente agli istituti scolastici interessati, configurandosi, quindi, come prestazione d'opera, si farà riferimento all'art.7 comma 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n.165 , nonché all'art.33 comma 2 lettera g) del D.I. n.44/2001. In tal caso l'istituto scolastico competente dovrà assicurare quanto indicato nel successivo art. 6.1 lettere b), c). d), e), f), g), h) e nel punto 2 del medesimo articolo riguardante le funzioni.

Le risorse finanziarie a disposizione, ripartite con la DGR n.1168 del 13 ottobre 2016 saranno utilizzate per implementare le procedure per l'affidamento del servizio di assistenza scolastica specialistica.

L'affidamento del servizio sarà disposto nel rispetto del D.Lgs n.50/2016 e secondo quanto previsto dall'art.22 della LR 4/2007.

Preventivamente ogni Ente competente dovrà rilevare il fabbisogno sul proprio territorio di competenza in raccordo con le Aziende Sanitarie e l'Ufficio scolastico regionale al fine di conoscere analiticamente il numero e il profilo degli alunni con disabilità a cui dovrà essere rivolto il servizio, distinto per ogni singola scuola.

Le Aziende Sanitarie forniranno la certificazione di disabilità laddove mancante e l'indicazione della necessità dell'assistenza educativa specialistica.

## **ART. 6- REQUISITI E FUNZIONI DEL SOGGETTO GESTIONALE**

### **1. Requisiti**

- a) iscrizione all'Albo Regionale delle cooperative sociali alla sezione A o C;
- b) esperienza comprovata nel settore di interventi rivolti a soggetti con disabilità;
- c) rispetto della normativa contrattuale di riferimento in materia previdenziale e di lavoro;
- d) impiego di personale, munito dei requisiti prescritti dalla legislazione vigente e dei titoli/requisiti prescritti nel successivo art.7, nonché coperto da polizza assicurativa (infortuni ed RCA) per tutte le attività che lo stesso svolge;
- e) dotazione di staff tecnico-scientifico con comprovata formazione ed esperienza;
- f) capacità organizzativa e gestionale;
- g) carta dei servizi da cui si evincano l'approccio metodologico e le strategie psicoeducative previste per lo svolgimento delle attività programmate e le professionalità presenti;
- h) adozione di procedure di controllo, monitoraggio, verifica e valutazione delle attività svolte e dei risultati raggiunti.

### **2. Funzioni**

- a) incontri periodici pianificati con scuola, famiglia e referenti del Comune per la programmazione ed aggiornamento dei progetti d'intervento educativo elaborati in coerenza e nell'ambito del PEI;
- b) attuazione del progetto educativo;
- c) individuazione e verifica obiettivi educativi relativi all'autonomia personale;
- d) gestione del personale per gli aspetti tecnico-organizzativi;
- e) individuazione di personale stabile per tutta la durata del servizio al fine di garantire la continuità educativa;
- f) attivazione di percorsi di aggiornamento, formazione e supervisione del proprio personale;
- g) controllo delle attività del personale impiegato (orari, assenze, consegna documentazione, ecc.).

## **ART. 7 - RUOLO, COMPITI E QUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENTE SPECIALISTICO**

Il ruolo dell'assistente specialistico è distinto da quello dell'insegnante di sostegno e da quello dell'assistente di base con i quali deve però cooperare in sinergia, secondo gli obiettivi del Piano Educativo Individualizzato (PEI). Facilita la comunicazione dello studente con disabilità con le persone che interagiscono con lui, stimola lo sviluppo delle abilità nelle diverse dimensioni dell'autonomia di

base e sociale, **media** tra l'allievo con disabilità ed il gruppo classe per potenziare le relazioni tra pari, lo supporta nella partecipazione alle attività scolastiche, partecipa alla programmazione didattico-educativa e gestisce le relazioni con gli operatori psico-socio-sanitari, in vista di progetti di intervento e la famiglia. È una figura professionale che si inserisce nelle attività scolastiche sulla base di quanto definito nel PEI (Piano Educativo individualizzato) - (art. 12, comma 5, Legge n.104/1992; Linee guida per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità” - MIUR 4 agosto 2009; Atto di indirizzo: D.P.R. del 24/02/94, art.4).

- Il PEI, elaborato congiuntamente dalla Unità Multidisciplinare, dalla scuola, dagli operatori dei servizi sociali e in collaborazione con i genitori (art. 3 dell'Intesa del 20 marzo 2008 n.39/cu), è il documento nel quale vengono descritti gli interventi integrati ed equilibrati tra di loro, predisposti per l'alunno con disabilità, in un determinato periodo di tempo, ai fini della realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione, di cui ai primi quattro commi dell'art. 12 della legge n.104/1992..

*“Tale documento contiene tutte le attività educative didattiche programmate, con relative verifiche e valutazioni, inoltre include gli interventi di carattere riabilitativo e sociale, in modo da integrare e condividere tra loro i diversi interventi. Il Piano segnala la tipologia e la funzionalità delle esigenze complessive delle risorse professionali, tecnologiche, di supporto alla autonomia scolastica, di riorganizzazione funzionali degli ambienti. Il piano è un impegno alla collaborazione fra tutti gli operatori coinvolti per il raggiungimento degli obiettivi indicati e condivisi (art. 3 dell'Intesa del 20 marzo 2008 n.39/cu).*

Il compito dell'assistente specialistico è quello di sostenere l'alunno nell'ambito dell'autonomia e della comunicazione, svolgendo un'azione di intermediazione all'interno del gruppo classe collaborando con il personale docente e non docente della scuola ai fini della effettiva partecipazione dell'alunno a tutte le attività scolastiche. Nello specifico provvede alla:

- attivazione di strategie psico-educative per lo svolgimento delle attività programmate;
- mediazione e integrazione degli apprendimenti in stretta collaborazione con i docenti;
- organizzazione e gestione attività di recupero individuali concordate con l'insegnante di sostegno e il consiglio di classe;
- proposizione di iniziative di integrazione tra l'alunno e il contesto scolastico e la mediazione tra le diverse componenti della realtà scolastica (compagni, insegnanti, personale non docente, capo d'istituto) e tra la stessa e la famiglia.

## **ART. 8 - FIGURE PROFESSIONALI**

Per l'individuazione della figura dell'assistente specialistico si farà riferimento a uno dei seguenti titoli di studio:

1. Laurea, anche triennale, o titoli equipollenti, in
  - a. scienze dell'educazione, ex indirizzo in Educatore professionale extrascolastico o triennale nel campo del disagio minorile, della devianza, della marginalità;
  - b. scienze della comunicazione;
  - c. scienze dell'Educazione e della Formazione anche triennale;
  - d. psicologia;
  - e. sociologia;
  - f. pedagogia;
  - g. educazione professionale, ex D.M. n. 520/1998 o titoli equipollenti;

2. diplomi o attestati specifici riconosciuti dalla Regione Basilicata per le funzioni di assistente specialistico (assistenza per la autonomia e per la comunicazione) ai sensi della DGR n.1265 datata 8 novembre 2016 avente ad oggetto “*DGR n.1625/2011 e s. m. i – Repertorio Regionale delle Qualificazioni della Basilicata – Approvazione Unità di Competenza, profilo professionale e scheda di qualificazione per “Assistente all’autonomia e alla comunicazione delle persone con disabilità”*”;
3. l’interprete del linguaggio dei segni, per gli alunni con disabilità uditive e il Tiflodidatta, insegnante Braille per gli alunni con disabilità visive, dovranno essere in possesso anche di uno dei titoli di cui ai punti 1 o 2.

#### **ART. 9 - AMBITO DI APPLICAZIONE**


Le presenti Linee Guida hanno efficacia su tutto il territorio regionale.

Del che è redatto il presente verbale che, letto e confermato, viene sottoscritto come segue:

IL SEGRETARIO



IL PRESIDENTE



Si attesta che copia conforme della presente deliberazione è stata trasmessa in data

6.04.2017

al Dipartimento interessato  al Consiglio regionale

L'IMPIEGATO ADDETTO

